II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1970

relativa ad una procedura, a norma dell'articolo 65 del trattato CECA, riguardante accordi e pratiche concordate esistenti sul mercato tedesco del rottame

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/118/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

visto il ricorso proposto da un commerciante tedesco di rottame,

viste le osservazioni formulate in data 10 gennaio 1970 dalle imprese in base all'articolo 36, paragrafo 1, del trattato,

I

Fatto

1. Considerando che in passato l'Alta Autorità ha dovuto trattare ripetutamente i problemi inerenti al mercato del rottame della Comunità ; che, con la decisione n. 33/53 del 19 maggio 1953 [1], fu concessa l'autorizzazione per un accordo dell'industria siderurgica comunitaria relativo all'istituzione dell'Ufficio comune di consumatori di rottame e di una Cassa di perequazione per il rottame importato a norma dell'articolo 65 e dell'articolo 53, lettera a), del trattato (organismi di Bruxelles) ; che, contemporaneamente a tale autorizzazione, fu disposto lo scioglimento di accordi nazionali in materia di acquisti [2] ; che, con la decisione n. 22/54 del 26 marzo 1954 [3], l'Alta Autorità creò, ai sensi dell'articolo 53, lettera b), del trattato, un meccanismo finanziario mediante il quale tutte le imprese comunitarie consumatrici di rottame erano obbligate a versare contributi per la perequazione dei prezzi fra il rottame importato dai paesi terzi ed il rottame nazionale ; che tali organismi avevano lo scopo, mediante acquisti in comune di rottame dai paesi terzi, in particolare dagli USA, di supplire alla carenza strutturale di rottame della Comunità e d'impedire, mediante un sistema di perequazione dei prezzi del rottame importato, che i prezzi del rottame nell'ambito della Comunità raggiungessero il livello dei prezzi del mercato mondiale ; che il disavanzo comunitario di rottame, oscillante tra 1,5 e 2 milioni di tonnellate all'anno, era da imputarsi in particolare all'Italia, la quale aveva un consumo di rottame relativamente elevato mentre le risorse proprie erano scarse ; che, su iniziativa dell'Ufficio comune e della Cassa di perequazione, gli oneri derivanti dal disavanzo furono suddivisi fra tutte le imprese siderurgiche della Comunità ; che questi organismi sono stati sciolti negli anni 1958/1959 ;

considerando che precedentemente, nel 1955, l'Alta Autorità aveva vietato un ufficio di acquisto e ripartizione del rottame dell'industria siderurgica tedesca, la « Westdeutsche Schrotteinkaufsgesellschaft » [4] ; che nel 1955/1956 erano stati respinti dei progetti analoghi ;

che, agli inizi del 1959, dopo lo scioglimento degli organismi di Bruxelles, la tensione del mercato si era allentata : che tale situazione tuttavia non durò

---

[1] GU della CECA del 9. 6. 1953, pag. 137.
[2] GU della CECA del 9. 6. 1953, pag. 138.
[3] GU della CECA del 30. 3. 1954, pag. 236.
[4] Decisione n. 28/55 del 20. 7. 1955 (GU della CECA del 26. 7. 1955, pag. 874).

a lungo ; che i produttori di acciaio italiani, per non importare dai paesi terzi rottame a prezzi più elevati, cominciarono ben presto a coprire in misura crescente il proprio fabbisogno di rottame con importazioni dai mercati tedesco e francese ; che, pertanto, l'equilibrio globale fra domanda e offerta sui mercati francese e tedesco si tramutò in una eccedenza della domanda ; che i prezzi del rottame nell'ambito della Comunità minacciavano di raggiungere il livello del prezzo del mercato mondiale ; che l'industria siderurgica della Comunità cercò ancora una volta di opporsi a tale sviluppo, nell'ambito degli uffici regionali dell'Ufficio comune dei consumatori del rottame.

2. Considerando che dopo accurate indagini l'Alta Autorità appurò nel 1959 che, nel corso del periodo precedente, sul mercato comunitario del rottame erano stati applicati, malgrado il divieto, accordi e pratiche concordate ; che, tenuto conto delle particolari implicazioni derivanti dall'esistenza e dal successivo scioglimento degli organismi di Bruxelles, l'Alta Autorità decise di non infliggere ammende alle imprese per tali infrazioni, bensí di comunicar loro in modo preciso, mediante la pubblicazione di un parere nella Gazzetta ufficiale [1], gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate vietati sul mercato comune del rottame ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, in particolare :

— la fissazione o determinazione in comune di prezzi, prezzi di zona, elementi di prezzo (quali : sconti, premi, margini beneficiari) condizioni di consegna (ad esempio : punti di parità) ecc. ;

— la limitazione concordata del numero delle imprese commerciali di rottame ;

— la determinazione o la ripartizione in comune dei quantitativi per acquisti ; forniture o risorse di rottame ;

che inoltre l'Alta Autorità, in base alla decisione n. 8/60 del 9 marzo 1960 [2] impone agli ex uffici regionali dell'Ufficio comune dei consumatori di rottame, fra cui la « Deutsche Schrottverbraucher-Gemeinschaft (DSVG) », il cui statuto prevedeva soltanto compiti di natura statistica, di trasmetterle regolarmente le decisioni, i documenti e le lettere concernenti il rottame.

3. Considerando che nella Repubblica federale era stato istituito nell'ambito della Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie (WV) un Comitato del rottame di cui erano membri le imprese consumatrici ; che, nell'ambito di tale Comitato, le imprese interessate discutevano dei loro problemi concordando in pari tempo le misure da adottare per l'esecuzione della loro politica in materia di rottame ;

che il Comitato del rottame, nel luglio 1959, istituí un sistema per la ripartizione del rottame stabilendo quote e prezzi di acquisto per le imprese siderurgiche interessate ; che la DSVG, ex ufficio regionale dell'Ufficio comune dei consumatori di rottame, aveva l'incarico di adottare misure e direttive, in esecuzione degli accordi stipulati nel Comitato del rottame, nonché di controllarne l'applicazione ; che fra il Comitato del rottame e la DSVG esistevano legami di carattere personale ; che il presidente del Comitato del rottame era nel contempo membro del consiglio della DSVG, mentre i dirigenti di quest'ultima partecipavano alle sedute del Comitato.

4. Considerando che le imprese aderenti al Comitato del rottame, nel luglio 1958, istituivano un sistema di autolimitazione volontaria per gli acquisti di rottame di acciaieria ; che le imprese interessate, con un sistema di quote, diminuirono gli acquisti di rottame sul mercato interno, allo scopo di armonizzare la domanda con l'offerta e di stabilizzare i prezzi del rottame ad un certo livello ; che esse dovevano compensare l'eccedenza del fabbisogno aumentando l'impiego di ghisa nella produzione dell'acciaio, importando rottami dai paesi terzi oppure riducendo le proprie riserve.

5. Considerando che il sistema di quote e prezzi qui di seguito specificato è stato applicato senza modifiche di sorta dal luglio 1959 al 30 gennaio 1969, data dello scioglimento della DSVG, dalle seguenti imprese o dai loro successori :

— August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn

— Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG — ora Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum)

— Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld

— Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund

— Edelstahlwerke Buderus AG, ex Stahlwerke Röchling-Buderus AG, Wetzlar

— Edelstahlwerke Witten AG, ex Gußstahlwerk Witten AG, Witten/Ruhr

— Eisenwerk Annahütte Alfred Zeller, Hammerau/Oberbayern

— Eisenwerk-Gesellschaft Maximilanshütte mbH, Sulzbach-Rosenberg

— Gebr. Böhler & Co. AG, Düsseldorf-Oberkassel

— Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, Gelsenkirchen

— Gußstahlwerk Oberkassel AG vorm. Stahlwerk Krieger, Düsseldorf-Oberkassel

— Hoesch AG Hüttenwerke, Dortmund

---

[1] Parere dell'Alta Autorità del 24. 2. 1960 (GU del 12. 3. 1960, pag. 551/60).
[2] GU del 25. 3. 1960, pag. 594/60.

— Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen/Rhld.
— Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, Rheinhausen, ora fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum
— Hüttenwerke Salzgitter AG, Salzgitter-Drütte
— Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen/Westfalen
— Ilseder Hütte, Peine
— Klöckner-Werke AG, Duisburg
— Mannesmann AG, Düsseldorf
— Niederrheinische Hütte AG, Duisburg-Hochfeld
— Phoenix-Rheinrohr AG, ora Thyssen Röhrenwerke AG, Düsseldorf
— Rheinstahl Hüttenwerke AG, Essen
— Stahlwerke Bochum AG, Bochum
— Stahl- und Röhrenwerke Reisholz GmbH, Düsseldorf-Reisholz
— Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid
— Walzwerke AG ora E. Böching & Co., Köln-Mülheim ;

che tali imprese acquistarono sul mercato interno, per esempio nel 1965, circa 3,6 milioni di tonnellate di rottame di acciaieria di produzione nazionale, vale a dire il 95 % degli acquisti totali di tale prodotto da parte dell'industria siderurgica tedesca.

6. Considerando che la DSVG, tenuto conto delle prevedibili risorse di rottame sul mercato tedesco, stabiliva mensilmente, in base ad una data formula, il fabbisogno supplementare di rottame delle imprese interessate ; che, mediante un coefficiente di risoluzione stabilito dal Comitato del rottame della WV e applicato al fabbisogno supplementare, la domanda e l'offerta venivano fatte concordare e le quote di acquisti delle singole imprese venivano calcolate ; che, inoltre, le imprese si impegnavano a non superare determinati prezzi nell'acquisto di rottame ;

che il sistema di suddivisione era efficace a causa dei legami esistenti fra le imprese siderurgiche e le società commerciali con esse consociate ed inoltre perché era molto limitata per i commercianti in rottame tedeschi indipendenti la possibilità di rivolgersi ai consumatori di rottame di altri paesi ; che l'importazione e l'esportazione di rottame si trovavano principalmente in mano alle società commerciali consociate ; che, inoltre, a partire dal 1954, con una breve interruzione negli anni 1963/1964, esiste nella Comunità il divieto di esportare il rottame nei paesi terzi.

7. Considerando che una delle possibilità di cui disponevano le imprese per coprire il fabbisogno supplementare era costituito dalla riduzione delle scorte ; che, tuttavia, il Comitato del rottame stabiliva dei criteri concernenti le scorte minime e la DSVG interveniva se le scorte scendevano al disotto dei livelli prescritti ;

che, pertanto, il Comitato del rottame stabilí nel 1965, quale scorta obbligatoria, il doppio della media mensile del fabbisogno accertato nel quarto trimestre 1964 per evitare che, nei periodi di carenza di rottame, le imprese con scorte al disotto della media fossero costrette a rivolgersi sempre più al mercato determinando cosí dei movimenti di prezzi che si sarebbero tradotti in aumenti per tutte le imprese.

8. Considerando che la DSVG controllava l'osservanza delle quote dei prezzi stabiliti ; che le imprese dovevano comunicare mensilmente a tale scopo gli acquisti di rottame conclusi per il mese seguente indicando la quantità, i tipi, i prezzi e i fornitori del rottame ; che inoltre alla DSVG veniva inviata una copia delle fatture inerenti agli acquisti ; che la DSVG faceva controllare da revisori presso le imprese le indicazioni inerenti alle quantità, ai prezzi, alla qualità degli acquisti di rottame per evitare che le imprese aggirassero il regolamento dei prezzi mediante dichiarazioni inesatte sui tipi.

9. Considerando che le imprese erano autorizzate a compensare nei mesi successivi gli eventuali acquisti in più o in meno effettuati in un dato mese ; che, se le imprese effettuavano regolarmente acquisti in più ovvero a prezzi superiori, esse venivano richiamate ad una maggiore disciplina ; che il recupero degli acquisti in meno era possibile solo entro certi limiti in modo da non aumentare la tensione sul mercato del rottame ; che, trascorsi due mesi, il Comitato del rottame poteva decidere di non prendere più in considerazione gli acquisti in meno delle imprese.

10. Considerando che il Comitato del rottame stabiliva il prezzo per il tipo del rottame standard 11 ; che per i prezzi degli altri tipi di rottame era stata concordata una relazione fissa rispetto al prezzo del tipo 11 cosicché, stabilendo il prezzo del tipo 11, era fissato il prezzo di tutti i tipi di rottame ;

che i prezzi del rottame tedesco venivano stabiliti principalmente sul punto di parità Essen ; che l'applicazione di tale punto di parità significava che il venditore doveva detrarre dal prezzo il trasporto teorico dalla stazione di partenza al punto di parità Essen, mentre il compratore doveva addossarsi la spesa realmente sostenuta per il trasporto ; che pertanto le singole imprese, a seconda dell'ubicazione, ricavavano vantaggi ovvero svantaggi in materia di trasporto ;

che tuttavia le imprese della Germania meridionale potevano adeguare i loro prezzi alle offerte delle

imprese italiane e, pertanto, concludere i loro acquisti franco frontiera Germania meridionale, vale a dire franco frontiera tedesco/svizzera oppure franco frontiera tedesco/austriaca.

11. Considerando che undici imprese facenti parte del Comitato del rottame si incontravano regolarmente in riunione ristretta per regolare i propri problemi inerenti all'acquisto di rottame ; che si trattava del cosiddetto gruppo interaziendale chiamato anche « Gruppo interaziendale della Ruhr », che a tale gruppo partecipavano le seguenti imprese :

— August Thyssen-Hütte AG
— Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG
— Dortmund-Hörder Hüttenunion AG
— Hoesch AG Westfalenhütte
— Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG
— Hüttenwerke Oberhausen AG
— Klöckner-Werke AG
— Mannesmann AG
— Niederrheinische Hütte AG
— Phoenix-Rheinrohr AG
— Rheinstahl Hüttenwerke AG (Henrichshütte)

che le imprese del gruppo interaziendale effettuavano il 70 % circa degli acquisti complessivi di rottame prodotto dalle acciaierie tedesche e praticamente assorbivano la totalità delle importazioni dai paesi terzi per coprire il disavanzo ; che gli obblighi delle imprese partecipanti al gruppo interaziendale venivano stabiliti più esattamente e chiaramente di quanto non si fosse fatto nel Comitato del rottame, specialmente per quanto riguardava gli arretrati, gli acquisti in più ed i prezzi.

12. Considerando che i fornitori di rottame delle imprese siderurgiche partecipanti al sistema delle quote e dei prezzi erano circa 100 grossisti, di cui 12 erano associati a imprese siderurgiche (società commerciali consociate) mentre gli altri erano commercianti indipendenti ;

che, sulla quantità complessiva di rottame delle imprese siderurgiche nazionali fornito dal commercio tedesco alle imprese interessate, dal 70 all'80 % era fornito negli anni 1962/1966 da società commerciali consociate ; che i commercianti indipendenti fornivano il rottame alle imprese sia direttamente, sia per il tramite di commercianti consociati.

13. Considerando che le imprese siderurgiche partecipanti al gruppo interaziendale si erano impegnate ad assegnare almento il 70 % dei quantitativi richiesti a quattro grandi società commerciali consociate semprecché queste non acquistassero il rottame dai propri commercianti consociati ; che le quattro grandi società commerciali consociate erano :

— Eisen und Metall AG, Gelsenkirchen
— Hansa Rohstoffverwertungs GmbH, Düsseldorf
— Klöckner & Co., Duisburg
— Schrotthandel, vorm. A. Sonnenberg, Düsseldorf ;

che in seguito le undici imprese del gruppo interaziendale si sono attenute sostanzialmente a tale accordo ; che, pertanto, i commercianti indipendenti hanno subíto una limitazione delle forniture dirette diventando praticamente dei fornitori delle società commerciali consociate ;

che, inoltre, le imprese siderurgiche partecipanti al gruppo interaziendale hanno fatto appello sostanzialmente soltanto ai suddetti quattro fornitori per l'importazione di rottame dai paesi terzi ; che le quattro società commerciali consociate hanno ottenuto dei premi speciali per le loro forniture alle imprese del gruppo interaziendale.

14. Considerando che nelle loro controdeduzioni del 10 gennaio 1970 le imprese siderurgiche interessate non hanno contestato i fatti sopradescritti ; che esse hanno dichiarato che il sistema di acquisto del rottame da loro praticato, tenuto conto della situazione particolare del mercato del rottame, si proponeva di stabilizzare il mercato, obiettivo questo che a diverse riprese era stato considerato auspicabile dagli organi della Comunità, ed inoltre esso sistema avrebbe prodotto effetti economici positivi sia nei confronti delle imprese siderurgiche che nei confronti degli utilizzatori di acciaio e dei commercianti di rottame.

II

Applicabilità dell'articolo 65, paragrafo 1

15. Considerando che l'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA vieta ogni accordo tra imprese, ogni decisione d'associazione d'imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza ;

che, nel Comitato per il rottame, le imprese siderurgiche interessate hanno concluso, per i loro acquisti di rottame, degli accordi in merito alle quote, ai prezzi, ai punti di parità e alle riserve minime ; che le imprese facenti parte del gruppo interaziendale si sono inoltre accordate per acquistare una data parte del loro fabbisogno in rottame presso società commerciali consociate e concedere a queste dei premi speciali ; che la DSVG era stata incaricata dell'esecuzione e del controllo dell'accordo ; che, pertanto, le imprese siderurgiche interessate hanno concluso degli accordi per l'acquisto di rot-

tame ; che in ogni caso si tratta di pratiche concordate ;

che, per i motivi illustrati qui di seguito, tali accordi e pratiche hanno limitato e alterato il giuoco normale della concorrenza nel mercato comune.

16. Considerando che, in base agli accordi conclusi nel Comitato del rottame ed alle quote calcolate della DSVG, le imprese interessate hanno coperto sul mercato tedesco soltanto una parte del loro fabbisogno supplementare di rottame di acciaieria ; che esse si erano impegnate a compensare diversamente il loro fabbisogno supplementare, e cioè con un maggiore impiego di ghisa invece che di rottame, con l'importazione dai paesi terzi oppure con la riduzione delle scorte ; che con questo sistema di quote è stato raggiunto l'equilibrio fra i quantitativi di rottame disponibili sul mercato tedesco e la domanda, il che aveva per oggetto e per effetto di limitare la concorrenza tra le imprese interessate, quali acquirenti di rottame, e di tener bassi i prezzi d'acquisto ;

che, a seguito dell'applicazione del sistema di quote agli acquisti di rottame sul mercato tedesco, è stato notevolmente limitato il giuoco normale della concorrenza tra le imprese interessate per quanto riguarda l'approvvigionamento in materia prima ;

che, inoltre, il sistema delle quote e l'obbligo a carico delle imprese del gruppo interaziendale di effettuare almeno il 70 % dei loro acquisti per il tramite delle società commerciali consociate ha limitato e alterato il giuoco normale della concorrenza fra le società commerciali di rottame ;

che la limitazione della domanda delle imprese siderurgiche mediante il sistema di quote ha danneggiato soprattutto i commercianti indipendenti, dato che le prime erano interessate a ridurre il meno possibile le loro ordinazioni presso le società commerciali consociate ; che, pertanto, la possibilità di fornire direttamente alle aziende si è sempre più ridotta per i commerciati indipendenti ; che questi ultimi sono stati spesso obbligati a fornire il rottame per il tramite di società commerciali consociate ; che, pertanto, essi sono diventati dei fornitori delle società commerciali consociate ; che tale sviluppo ha ricevuto un maggiore impulso dall'obbligo delle imprese del gruppo interaziendale di effettuare almeno il 70 % delle ordinazioni presso le società commerciali consociate.

17. Considerando che l'obbligo di tenere una riserva minima di rottame d'acciaieria, stipulato nel Comitato del rottame dalle imprese interessate, rappresentava un'ulteriore limitazione della concorrenza fra le imprese siderurgiche ; infatti, in questo modo le imprese rinunciavano alla facoltà di decidere da sole sull'ammontare delle riserve più adatto al loro livello di attività.

18. Considerando che la limitazione della domanda ottenuta con il sistema delle quote voleva rendere possibile la fissazione di prezzi bassi per il rottame ; che la fissazione di prezzi massimi unitari da parte delle imprese partecipanti al Comitato del rottame, l'osservanza dei prezzi da parte delle imprese nonché il controllo da parte della DSVG hanno condotto ad una limitazione della concorrenza sul mercato del rottame tedesco ; che le imprese interessate hanno rinunciato, per quanto riguarda l'approvvigionamento in rottame, ad una qualsiasi concorrenza in materia di prezzi fra di loro ; che inoltre la fissazione dei prezzi del rottame e la concessione di premi speciali alle società commerciali consociate da parte del gruppo interaziendale hanno alterato il giuoco normale della concorrenza fra queste società ed i commercianti indipendenti.

19. Considerando che inoltre la fissazione e l'applicazione comune di punti di parità unitari, in relazione con i prezzi massimi unitari, hanno limitato e alterato la concorrenza tra le imprese interessate come pure fra i commercianti di rottame ;

che i costi di trasporto fittizi dal luogo di spedizione al punto di parità sono stati detratti, a danno dei commercianti, dal prezzo del rottame, mentre l'impresa siderurgica doveva addossarsi i costi reali dal luogo di spedizione all'arrivo ; che, pertanto, nelle decisioni da adottare in materia di ordinazioni, la differenza fra i costi di trasporto reali e quelli fittizi aveva una notevole influenza sul prezzo del rottame che doveva essere effettivamente pagato ; che, ne sono risultate delle deviazioni artificiali dei circuiti normali di distribuzione del rottame ;

che, pertanto, dal prezzo unitario del rottame chiesto dal commerciante, indipendentemente dal luogo di consegna in Germania, venivano detratti sempre gli stessi costi di trasporto fittizi ; che in questo modo veniva eliminata qualsiasi concorrenza in materia di prezzo fra i commercianti.

20. Considerando che la DSVG, quale organo di esecuzione e di controllo degli accordi conclusi dalle imprese interessate, ha svolto una funzione decisiva per il buon funzionamento del suddetto sistema ;

che il 30 gennaio 1969 la DSVG è stata sciolta per decisione dei suoi membri ; che l'evoluzione dei prezzi del rottame nella Repubblica federale indica, dagli inizi del 1969, che le imprese interessate hanno cessato mediante lo scioglimento della DSVG le infrazioni al divieto dell'articolo 65, paragrafo 1.

III

Applicabilità dell'articolo 65, paragrafo 5

21. Considerando che a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora contro le imprese che abbiano concluso un accordo nullo oppure

abbiano eseguito o tentato di eseguire un accordo nullo ovvero attuino pratiche contrarie al disposto del paragrafo 1.

22. Considerando che, per effetto della loro partecipazione agli accordi ed alle pratiche indicati sub I e II, le imprese interessate hanno contravvenuto al divieto dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato ; che esse erano state informate, con il parere dell'Alta Autorità del 1960, degli accordi, decisioni e pratiche concordate vietati dall'articolo 65, paragrafo 1, sul mercato comune del rottame ; che esse hanno pertanto agito deliberatamente.

23. Considerando che, nello stabilire la misura dell'ammenda, la Commissione tiene conto della gravità della durata dell'infrazione ;

che, mediante la regolamentazione applicata dalle imprese interessate sulle quote e sui prezzi di acquisto, sui punti di parità e sulle riserve minime, nonché mediante gli accordi stipulati nell'ambito del gruppo interaziendale in merito all'inserimento nel circuito commerciale delle società consociate, la concorrenza sul mercato tedesco del rottame di acciaieria è stata eliminata in larga misura ;

che, nel valutare le infrazioni, si deve tener conto, in base all'allegato I del trattato, delle speciali condizioni inerenti alla raccolta ed al commercio del rottame ; che il rottame non è un prodotto, ma un materiale di scarto che viene ricuperato ; che la disponibilità di rottame di acciaieria è indipendente dalla domanda e l'elasticità dei prezzi è minima ; che oscillazioni relativamente basse della domanda e dell'offerta possono provocare rilevanti variazioni nei prezzi ; che, inoltre, nella Comunità esiste una carenza strutturale di rottame ; che, in passato, tale situazione ha indotto l'Alta Autorità ad adottare ripetutamente delle misure volte a regolare il mercato del rottame, allo scopo di stabilizzarne i prezzi nell'ambito della Comunità e di evitare il loro aumento al livello del mercato mondiale ;

che, per quanto riguarda la durata delle infrazioni, occorre tener conto del fatto che le imprese interessate hanno applicato gli accordi e le pratiche di cui trattasi dal luglio 1959 al gennaio 1969, dunque durante un lungo periodo.

24. Considerando che, nel determinare la misura delle ammende per ogni singolo interessato, si deve tener conto dell'importanza dell'impresa, quale acquirente sul mercato tedesco del rottame danneggiato dalle trasgressioni, e dalla portata delle iniziative prese per l'applicazione dei singoli accordi ; che, per tale motivo, è opportuno infliggere alle imprese del gruppo interaziendale ammende più elevate che alle altre imprese interessate,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

Si è constatato che le seguenti imprese :

1. August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn
2. Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG, Bochum — ora Fried. Krupp-Hüttenwerke AG, Bochum
3. Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG, Rheinhausen
4. Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund
5. Hoesch AG Hüttenwerke, Dortmund
6. Hüttenwerke Oberhausen AG, Oberhausen/Rhld.
7. Klöckner-Werke AG, Duisburg
8. Mannesmann AG, Düsseldorf
9. Niederrheinische Hütte AG, Duisburg-Hochfeld
10. Phoenix-Rheinrohr AG — ora Thyssen Röhrenwerke AG, Düsseldorf
11. Rheinstahl Hüttenwerke AG, Essen
12. Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld
13. Edelstahlwerke Buderus AG, ex Stahlwerke Röchling-Buderus AG, Wetzlar
14. Edelstahlwerke Witten AG, ex Gußstahlwerk Witten AG, Witten/Ruhr
15. Eisenwerk Annahütte Alfred Zeller, Hammerau/Oberbayern
16. Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, Sulzbach-Rosenberg
17. Gebr. Böhler & Co. AG, Düsseldorf-Oberkassel
18. Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, Gelsenkirchen
19. Gußstahlwerk Oberkassel AG, vorm. Stahlwerk Krieger, Düsseldorf-Oberkassel
20. Hüttenwerke Salzgitter AG, Salzgitter-Drütte
21. Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen/Westfalen
22. Ilseder Hütte, Peine
23. Stahlwerke Bochum AG, Bochum
24. Stahl- und Röhrenwerk Reisholz GmbH, Düsseldorf-Reisholz
25. Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid
26. Walzwerk AG, vorm. E. Böcking & Co., Köln-Mülheim

mediante la stipulazione e l'applicazione di accordi sulle quote di acquisto, sui prezzi, sui punti di parità e sulle riserve minime per i loro acquisti di rottame di acciaieria nella Repubblica federale di Germania e le imprese indicate ai punti da 1 a 11, componenti

del gruppo interaziendale (Werksgruppe), mediante la conclusione di accordi o di pratiche per la copertura di una data parte del loro fabbisogno di rottame presso le società commerciali consociate e mediante la concessione di premi speciali a determinate società, hanno commesso, dal luglio 1959 al gennaio 1969, delle infrazioni all'articolo 65, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

La Commissione infligge :

1. a August Thyssen-Hütte AG, Duisburg-Hamborn, un'ammenda di undicimila unità di conto,
2. a Fried. Krupp Hüttenwerk AG, Bochum, un'ammenda di ventiquattromila unità di conto,
3. a Dortmund-Hörder Hüttenunion AG, Dortmund, un'ammenda di ventunmila unità di conto,
4. a Hoesch AG Hüttenwerke, Dortmund, un'ammenda di ventunmila unità di conto,
5. a Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen/Rhld., un'ammenda di novemila unità di conto,
6. a Klöckner-Werke AG, Duisburg, un'ammenda di ventinovemila unità di conto,
7. a Mannesmann AG, Düsseldorf, un'ammenda di ventiquattromila unità di conto,
8. a Niederrheinische Hütte AG, Duisburg-Hochfeld, un'ammenda di cinquemila unità di conto,
9. a Thyssen Röhrenwerke AG, Düsseldorf, un'ammenda di novemila unità di conto,
10. a Rheinstahl Hüttenwerke AG, Essen, un'ammenda di diecimila unità di conto,
11. a Deutsche Edelstahlwerke AG, Krefeld, un'ammenda di duemila unità di conto,
12. a Edelstahlwerke Buderus AG, Wetzlar, un'ammenda di mille unità di conto,
13. a Edelstahlwerk Witten AG, Witten/Ruhr, un'ammenda di quattromila unità di conto,
14. a Eisenwerk Annahütte Alfred Zeller, Hammerau/Oberbayern, un'ammenda di mille unità di conto,
15. a Eisenwerk-Gesellschaft Maximilanshütte mbH, Sulzbach-Rosenberg, un'ammenda di mille unità di conto,
16. a Gebr. Böhler & Co. AG, Düsseldorf-Oberkassel, un'ammenda di mille unità di conto,
17. a Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG, Gelsenkirchen, un'ammenda di mille unità di conto,
18. a Gußstahlwerk Oberkassel AG, vorm. Stahlwerk Krieger, Düsseldorf-Oberkassel, un'ammenda di mille unità di conto,
19. a Hüttenwerk Salzgitter AG, Salzgitter-Drütte, un'ammenda di mille unità di conto,
20. a Hüttenwerke Siegerland AG, Siegen/Westfalen, un'ammenda di tremila unità di conto,
21. a Ilseder Hütte, Peine, un'ammenda di mille unità di conto,
22. a Stahlwerke Bochum AG, Bochum, un'ammenda di duemila unità di conto,
23. a Stahl- und Röhrenwerk Reisholz GmbH, Düsseldorf-Reisholz, un'ammenda di mille unità di conto,
24. a Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, un'ammenda di mille unità di conto,
25. a Walzwerke AG, vorm. E. Böcking & Co., Köln-Mülheim, un'ammenda di mille unità di conto.

Tali importi devono essere versati nella moneta di uno degli Stati membri, nel termine di tre mesi dalla notificazione della presente decisione, in uno dei conti della Commissione [1].

Articolo 3

Per quanto riguarda l'articolo 2, la presente decisione costituisce titolo esecutivo nei riguardi delle imprese ivi citate, a norma dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle imprese indicate all'articolo 2.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Lionello LEVI SANDRI

---

[1] Il valore di una unità di conto è di 0,88867088 grammi di oro fino che attualmente hanno un controvalore di 3,66 DM, 50 FB, 5,55419 FF, 625 lire, 3,62 Fl. (GU n. C 154 del 2. 12. 1969, pag. 11).